**N. 03860/2012 REG.PROV.CAU.**

**N. 06524/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6524 del 2012, proposto da:

FO.VI. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Conte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E.Q.Visconti, n. 99;

*contro*

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Colelli, con domicilio eletto presso la Delegazione romana della Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione I, n. 01292/2012, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione unica realizzazione impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati G.B. Conte e T. Colelli;

Considerato che il pregiudizio dedotto non sembra integrare gli estremi della gravità e irreparabilità stante la fissazione della udienza per la trattazione del merito per il 19.2.2013;

Considerato altresì che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6524/2012).

Fissa l’udienza per la trattazione del merito per il 19.2.2013.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

Giancarlo Luttazi, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)